

viene amplificato e ritrasmesso ad altri. « 78 mila dollari al *team* del *previous minister* che è passato al Ministero del tesoro e si occuperà dell'esame del contratto ».

Ora, tutti questi 78 mila dollari sono stati interamente riscossi, senza ombra di dubbio, senza possibilità né di prove, né di illazioni in contrario, da parte della società Ikaria, di cui Luigi Olivi era esponente. Il collega D'Angelosante ha creduto di poter dimostrare — e non l'ha dimostrato, come dirò — che una parte di questo denaro (giacché una prima *tranche* di 23 mila dollari non c'è ombra di dubbio che sia andata a certo Max Melca, cittadino svizzero, imputato in questa inchiesta, il quale l'ha ricevuta nella sua sede svizzera), una parte, cioè dei rimanenti 55 mila dollari, quanto a 10 mila dollari, è andata a certo avvocato Hussy di Zurigo, creditore del signor Luigi Olivi (abbiamo agli atti la prova certa, documentale, irrefutabile che questo signor Hussy ha avuto in pagamento questi 10 mila dollari).

Gli altri 45 mila dollari, come già ha detto il senatore D'Angelosante (26 milioni e 500 mila lire, in lire italiane), all'indomani della loro riscossione, il 19 novembre del 1971 (furono incassati il 18 novembre 1971), furono da Luigi Olivi rimessi, per via bancaria, al fratello, avvocato Giulio Olivi, residente in Verona. Questa è la copia fotostatica della contabile bancaria di trasmissione di questo denaro. Cosa ne fa questo signor Giulio Olivi? Potrei terminare qui la disamina di questo argomento perché, quando si sostiene che questo denaro è stato tutto incassato dall'Ikaria, e per essa da Luigi Olivi (e noi abbiamo la prova certa, irrefutabile, incontestabile, che questo denaro da Olivi è stato rimesso a terze persone, estranee alla vicenda *Lockheed*, assolutamente estranee a qualsivoglia possibile rapporto tra Luigi Olivi e Luigi Gui) potremmo dire che tutto ciò basta.

Ma c'è un ulteriore cammino di questo denaro che la Commissione inquirente, che ha cercato di approfondire il più possibile questa vicenda, ha voluto seguire. Questo denaro viene pagato dall'avvocato Giulio Olivi (non più da Luigi Olivi) all'ingegner Umberto Gamba, con due assegni, uno di 15 milioni, tratto il 25 novembre 1971 (quindi pochi giorni dopo aver ricevuto la somma dal fratello Luigi), l'altro di 10 milioni, tratto il 31 gennaio 1972. E noi abbiamo qui le contabili bancarie e le fotocopie degli assegni. Poiché il difensore di

Luigi Olivi mostrò una ricevuta di questo ingegner Umberto Gamba, che dava quietanza dell'intero importo di 25 milioni da lui ricevuto (anzi osservava che sarebbero occorse ancora 170 mila lire circa per pareggiare il conto; e si badi che questo ingegner Gamba si rivolge a Giulio Olivi, non a Luigi Olivi, e che Giulio Olivi non ha nulla a che vedere con questa vicenda), e poiché questa quietanza per l'intero importo di 25 milioni porta la data del 26 novembre 1971, il collega D'Angelosante ne conclude che essa è stata formata *a posteriori*, e che quindi è una ricevuta falsa.

Ora, c'è intanto una prima considerazione da fare, che è assolutamente dirimente, e cioè che Giulio Olivi non ha nulla a che vedere con questa vicenda e che quando abbiamo accertato — l'ho già detto ma lo ripeto — che i soldi incassati da Luigi Olivi sono stati trasferiti (e lo abbiamo provato irrefutabilmente) a Giulio Olivi, potremmo arrestare il nostro esame.

Se però vogliamo prendere in considerazione — come dobbiamo — l'osservazione del senatore D'Angelosante, vien fatto di dire che è anche naturale che non ci fosse, nei rapporti — veri perché testimoniati dagli assegni — tra Giulio Olivi e l'ingegner Gamba la prova della quietanza e che questa quietanza sia quindi stata anche ricostruita *ex post*, e che questo ingegner Gamba, avendo nella sostanza ricevuto i 25 milioni e ricordando forse soltanto la data del primo degli assegni, abbia formulato la ricevuta con quella data.

Ma questo prova qualcosa in questo processo? Badate, onorevoli colleghi, che nella relazione del senatore D'Angelosante la vicenda di questi assegni viene portata come uno degli elementi di maggiore e più grave sospetto nei confronti di Luigi Gui. E questo veramente non ha alcun fondamento.

L'onorevole Gui, quindi, non ha preso i 78 mila dollari perché sono stati sicuramente pagati a Luigi Olivi, il quale ne ha disposto nel modo che abbiamo veduto. L'onorevole Gui, quindi, non ha nulla da spartire con Luigi Olivi: e questo vale anche se, per avventura — questo lo credo anch'io — quando, soggettivamente, da parte della *Lockheed*, che ne ha notizia da Lefèvre D'Ovidio, si parla del *team* del *previous minister*, si faccia riferimento a Luigi Olivi. Ma questa non è una prova, anzi direi — e non voglio addentrarmi sulla strada della millanteria — che questo potrebbe es-

sere il completamento della prova in ordine alla sussistenza della millanteria.

Nella relazione del collega D'Angelosante si dice che da numerosi documenti *Lockheed* appare chiaramente che l'attività dell'Ikaria, cioè di Olivi, era quella di passare fondi a funzionari governativi. Ora, io sfido il collega D'Angelosante ad esibire un solo documento in cui sia detto questo, uno solo. Non esiste una prova documentale, tra i tanti documenti acquisiti, in cui si dica che Olivi ha pagato funzionari governativi: non esiste nel modo più assoluto. Sono illazioni, sono il frutto di un processo logico errato. Quando si dice questo, allora, si afferma evidentemente cosa che non è esatta, che non influisce nel processo di formazione del convincimento in ordine alla responsabilità, o anche all'assoluzione: è fatto estraneo al processo, *tamquam non esset*.

Continua il collega D'Angelosante: « Deve dunque concludersi che la presenza di Olivi, con questi precisi compiti, in un tempo ben delimitato della trattativa tra il Governo e la *Lockheed*, rappresenta un ulteriore indizio del fatto che era stata posta in opera un'articolata strumentazione volta a realizzare, attraverso i tramite più appropriati, la corruzione del ministro Gui ».

Voi comprendete che quello tra Luigi Olivi e il ministro Gui è un rapporto di questo genere: il ministro Gui dice di non aver mai conosciuto né incontrato fisicamente Luigi Olivi, ed anzi di non avergli mai parlato neppure per telefono; e non vedo perché non gli si debba credere.

Luigi Olivi telefona alla segreteria del ministro Gui per fissare un incontro tra i dirigenti della *Lockheed* ed il ministro della difesa; la segreteria ne parla, ovviamente, con il ministro; il ministro dice di essersi consultato con alcuni funzionari, e probabilmente con lo stesso segretario generale, Giraud, che per altro non lo ricorda. L'incontro viene fissato per il 14 dicembre: un incontro sul quale poi ci intratteremo, e che è fondamento della prova accusatoria del collega D'Angelosante.

Ma prima di passare a questo argomento mi preme dire che non c'è niente nel processo che autorizzi a parlare, come fa il collega D'Angelosante, di corruzione del ministro Gui. Osservo che anche la temperanza nelle attribuzioni di sostantivi o di aggettivi, a seconda dei casi (c'è in seguito un « frenetico » sul quale poi mi

intratterò), dovrebbe guidare la mano, la mente di chi si accinge a questi compiti.

Veniamo alla visita del 14 dicembre. Ho detto della presentazione di Luigi Olivi. Secondo il collega D'Angelosante sarebbe un grave indizio, perché mentre i testi americani avrebbero detto trattarsi di un incontro di pura cortesia, il ministro, nell'interrogatorio alla Commissione, ha invece affermato che gli americani insistettero sull'urgenza di definire l'acquisto degli aerei. Di qui l'illazione che in quell'incontro si sia fissato il termine ultimo del 15 gennaio 1970 per la stesura della prima lettera di intenti. Non v'è assolutamente prova di ciò, ma potrebbe essere (*Interruzione del relatore D'Angelosante*). Potrebbe aver ragione l'onorevole Gui, quando dice che in quel colloquio non vi fu soltanto una doverosa cortesia del presidente di questa multinazionale americana che vuole operare una vendita. Eravamo al 14 dicembre, e si parlò degli *Hercules*. Potrebbe darsi che in quella sede si sia parlato anche di un termine per l'emissione della lettera di intenti: 15 gennaio 1970. Si apre qui il discorso su un punto particolarmente bersagliato dal collega D'Angelosante, per cercare di dimostrare come il ministro Gui abbia influito nella scelta degli *Hercules* e nella conclusione della relativa operazione di acquisto.

Il ministro Gui sa di questa scelta; per meglio dire, viene investito del problema della scelta del trasporto logistico, cioè della necessità dell'acquisto degli *Hercules C-130* con due relazioni dello stato maggiore dell'aeronautica, una del 9 agosto 1969 e l'altra del 22 settembre del 1969. È certo quindi che, prima di queste date, il ministro Gui nulla sapeva di questa operazione, anche se abbiamo in tante altre carte del processo precisi riferimenti documentali al fatto che, da parte delle autorità militari governative e della stessa Costarmaereo (qui ricordata come antagonista quasi ideale del ministro Gui o comunque di coloro che hanno operato la scelta, e vedremo anche questo argomento) prima di quelle date non si sapesse nulla, anche se Costarmaereo e le altre autorità militari, fin dall'agosto del 1968 — e cioè un anno prima di questi memoriali — avevano viceversa preso contatto con la *Lockheed* per portare avanti eventuali trattative di acquisto di questi apparecchi.

Devo prendere come punto di riferimento la relazione del senatore D'Angelo-

sante perché, dal contrasto delle opinioni e dal raffronto delle prove che confortano le opinioni stesse, emerge la verità processuale. Dice il collega D'Angelosante: «L'onorevole Gui nel suo interrogatorio ha insistito sul fatto che le decisioni che egli successivamente adottò derivavano dal parere espresso in questa occasione dal comitato dei capi di stato maggiore del quale (l'ha ripetuto stasera nella sua relazione) egli prende in considerazione solo la parte finale e dispositiva, mentre ignora le opinioni in contrasto ampiamente espresse dai partecipanti alla riunione. Già in questo può essere identificata una scelta: tra Costarmaereo e lo stato maggiore dell'aeronautica egli opta per le opinioni dello stato maggiore dell'aeronautica. Tra il capo di stato maggiore dell'aeronautica (Fanali) e gli altri capi di stato maggiore egli sceglie gli orientamenti del primo, cioè del generale Fanali, che la Commissione inquirente ha rinviato a giudizio». Dirà anche cose che preferisco non leggere.

Voglio subito affrontare un argomento sul quale si è insistito molto anche questa sera: il comitato dei capi di stato maggiore. Secondo quanto detto dal correlatore, il ministro Gui avrebbe fatto male a seguire, e comunque, come ho testé letto avrebbe fatto male a vedere soltanto la parte finale dispositiva, che, per altro, il correlatore si è guardato bene dal dire che è stata adottata all'unanimità dai partecipanti. Il senatore D'Angelosante afferma che sarebbe stato necessario che il ministro avesse visto il verbale, perché è da questo che si avvertono i contrasti nell'ambito dello stato maggiore.

Senza attardarci, vediamo quali sono i pareri espressi risultanti dal verbale. Ricordo a tutti che l'argomento in discussione era quello di una scelta «trina», proposta dal capo di stato maggiore dell'aeronautica, in quanto si trattava di aerei e quindi la competenza gli era riservata. A differenza del passato, dove la massima (per massima intendo più grande, di portata maggiore) disponibilità di aerei si limitava a questi *C-119*, da anni il capo di stato maggiore dell'aeronautica suggeriva che la dotazione dei velivoli dell'aeronautica militare si articolasse su tre linee: una era chiamata la linea logistica, che doveva essere, appunto, quella degli *Hercules C-130*, una seconda era chiamata linea tat-

tica, e la terza — che qui non interessa — si riferiva agli elicotteri.

In questo comitato dei capi di stato maggiore del 17 novembre 1969 furono discusse queste linee. Il generale Vedovato, capo di stato maggiore della difesa, che apre la riunione (come ha ricordato il senatore D'Angelosante, ponendolo come elemento a carico, e la cosa fa sorridere perché poi citerò la disposizione di legge che impone al ministro di chiedere il parere del comitato dei capi di stato maggiore) e che precisa che essa è stata convocata per espresso intervento e richiesta del ministro, dà subito la parola al generale Fanali il quale, brevemente, anche se poi si prolungherà nel corso della discussione, precisa di aver fatto uno studio molto dettagliato e sottopone all'esame dei colleghi questa soluzione tripartita.

Il primo a prendere la parola è il generale Marchesi, capo di stato maggiore dell'esercito, il quale — leggo testualmente — dice: «Riconosco che effettivamente si tratta, per quanto riguarda i *C-119*», — perché questo aveva detto il generale Fanali — «di veicoli vetusti ed ormai al limite delle loro possibilità». Per quanto riguarda la scelta più particolarmente operativa, prospettata dal capo di stato maggiore dell'aeronautica, il generale Marchesi dice: «Per quanto concerne le esigenze dell'esercito anche il velivolo *G-222*» — che non era ancora in dotazione ma del quale era allo studio un prototipo — «potrebbe essere considerato rispondente ai fini del trasporto logistico». Aggiunge il generale Marchesi: «Per fronteggiare le esigenze proprie dell'aeronautica è necessario disporre di un velivolo da trasporto con caratteristiche decisamente superiori», e pertanto si rimette al parere tecnico del capo di stato maggiore dell'aeronautica. Quindi non è vero che vi fosse contrasto con il capo di stato maggiore dell'esercito.

Interviene successivamente l'ammiraglio Spigai, capo di stato maggiore della marina, il quale si rimette ugualmente al parere tecnico del generale Fanali. Quindi, non c'è contrasto con il capo di stato maggiore della marina. Poi il generale Giraud, segretario generale della difesa, che fa parte anch'egli per legge del comitato dei capi di stato maggiore, concorda con il punto di vista del generale Fanali. Infine, il generale Vedovato prende atto della concordanza espressa da tutti i membri del comitato sulla proposta del generale Fanali, in-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

tesa ad ottenere una articolazione della linea da trasporto aereo nelle due esponenti, tattica e logistica, cui si aggiunge poi quella verticale degli elicotteri.

Allora, dov'è questa divergenza? Se l'onorevole Gui avesse letto — ed immagino che lo abbia letto — il verbale della seduta del 17 novembre 1969 del comitato dei capi di stato maggiore, da esso avrebbe tratto prova sicura del pieno accordo esistente nella scelta di questa articolazione tripartita.

MARTORELLI. Parla delle grandi deviazioni enunciate dai generali!

PONTELLO, *Relatore*. Ci sto arrivando. Sei troppo frettoloso! Non sono mai riuscito in vita mia a dire due cose nello stesso momento... (*Applausi al centro*).

È vero che nel corso di questo verbale si legge che il generale Marchesi fa espressioni — direi aspre — riserve sull'aspetto finanziario del problema, e le fa — è giusto dirlo — perché il generale Marchesi sa benissimo che le esigenze del bilancio della difesa non consentono di fare alterazioni nella ripartizione, già avvenuta, fra le varie armi; quindi egli pensa che, se con una scelta di questo tipo, che deve impegnare il Governo per decine e decine di miliardi, l'aeronautica dovesse approvvigionarsi a danno delle altre armi, l'esercito sicuramente ci rimetterebbe. Ecco perché il generale Marchesi solleva riserve di ordine finanziario.

Io non ho parlato di ciò solo perché ne ha parlato il senatore D'Angelosante, o perché cortesemente l'amico Martorelli mi ha richiamato a questo che è un mio dovere. Ne ho parlato per dire — come poi vedremo meglio — che il ministro Gui tiene conto anche dell'aspetto finanziario. Lo vedremo quando parleremo della lettera di intenti, in quanto quest'ultima viene proprio condizionata... Senatore Galante Garrone, è inutile che lei scuota il capo...

GALANTE GARRONE. Ci sarà la libertà di scuotere il capo!

PONTELLO, *Relatore*. Certo, lo può scuotere quanto vuole. Tuttavia io affermo che lei lo scuote inutilmente (*Applausi al centro*).

MACALUSO. Non è lei che può decidere sull'inutilità di questo (*Commenti al centro*).

PONTELLO, *Relatore*. Desidero scusarmi con il senatore Galante Garrone, in quanto questa voleva essere soltanto una battuta spiritosa. Io non desidero certo mancare di rispetto né al senatore Galante Garrone né a qualche altro componente di questa Assemblea. Sono in questo Parlamento uno degli ultimi arrivati, che ha l'onore e l'onere di sostenere questo grave compito e che sente gravemente questa sua responsabilità.

GALANTE GARRONE. Non mi sono minimamente offeso. Mi rallegro dei battimani della sua parte.

PONTELLO, *Relatore*. Dicevo — proprio per liquidare l'argomento del comitato dei capi di stato maggiore, che pure dà forza e costruito all'accusa del senatore D'Angelosante — che è la legge che obbliga il ministro. L'articolo 2 del regolamento che accompagna la legge istitutiva del comitato dei capi di stato maggiore stabilisce che il comitato stesso è convocato dal presidente — nella specie dal generale Vedovato — su richiesta del ministro della difesa, ovvero di propria iniziativa. Qui vi era stata la richiesta del ministro della difesa: il ministro Gui si era adoperato — dopo ripetute segnalazioni — per chiedere al generale Vedovato la convocazione urgente del comitato dei capi di stato maggiore. Infatti, il problema si presentava in termini di urgenza.

Per affrontare questa discussione mi sono fatto carico di vedere come si era svolto il precedente dibattito per il caso Trabucchi. Essendo questo l'unico precedente, mi sembrava fosse doveroso non trascurarlo. Ho letto degli interessantissimi interventi dai quali ho appreso tante cose. Uno, in particolare, mi ha colpito (ed in esso un aspetto specialmente mi ha impressionato): mi riferisco all'intervento dell'illustre collega onorevole Bozzi che, per altro, ho già ricordato in sede di Commissione inquirente. L'onorevole Bozzi in questo pregevolissimo intervento muove rimprovero al senatore Trabucchi per aver agito di testa sua, senza avere consultato il Governo e gli organi espressamente previsti dalla legge per esprimere tali suggerimenti ai ministri. Credo si trattasse del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Ecco, vedete come le vicende si capovolgono: *habent sua sidera lites!* Oggi si muove al ministro della difesa il rimpro-

vero contrario: gli si dice che doveva fare di testa sua, senza sentire il parere del comitato dei capi di stato maggiore, quand'anche tale parere fosse stato richiesto. Tale parere, come ci ha detto stasera il senatore D'Angelosante, andava contro quelli che erano gli interessi dell'amministrazione. Cosa debba fare un ministro io non lo so! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi!

PONTELLO, *Relatore*. In data 26 novembre 1969, il ministro Gui viene in Parlamento presso la Commissione difesa della Camera per illustrare la scelta, intervenuta per opera e su parere dei capi di stato maggiore, di questa articolazione tripartita degli aerei.

Nel frattempo il ministro Gui aveva scritto al Presidente del Consiglio dei ministri per comunicargli le scelte del comitato dei capi di stato maggiore. Questo è un elemento che ha intrattenuto molto approfonditamente la Commissione inquirente. Tale lettera è del 30 ottobre 1969, mentre la risposta del Presidente del Consiglio Rumor fu, addirittura, del 20 dicembre 1969. In sede di Commissione inquirente si parlava di questa lettera per dimostrare con quanta cura l'onorevole Rumor seguisse questa vicenda. Quindi, il 30 ottobre il ministro Gui informa il Presidente del Consiglio, poi successivamente si presenta — come ho già detto — alla Commissione difesa della Camera. Più tardi, il 5 gennaio 1970, la *Lockheed* fa una nuova offerta per l'acquisto di 14 velivoli con un costo di 3 milioni e 345 mila dollari. Infatti, ho dimenticato di dirvi — ed è bene che si sappia — che l'originaria trattativa era per 20 aerei; che il comitato dei capi di stato maggiore li aveva ridotti a 16 e che poi, prudenzialmente, il ministro aveva ritenuto, dietro suggerimento dello stato maggiore dell'aeronautica, di ridurli ulteriormente a 14.

Dice il senatore D'Angelosante che il ministro, con una affermazione che non torna certo a suo onore, sostenne che con quell'offerta aveva fatto risparmiare l'amministrazione. Io dissento dal collega D'Angelosante e ritengo di poter dimostrare che, quanto meno, l'amministrazione non ricevette alcun danno rispetto alla precedente offerta che, in data 17 giugno 1969 (e cioè circa sei mesi prima della successiva), pre-

vedeva un prezzo di 3 milioni 275 mila dollari, se le consegne fossero state eseguite entro il periodo settembre 1970-dicembre 1971, ed un prezzo di 3 milioni 424 mila dollari, se le consegne fossero state eseguite entro il periodo giugno 1971-febbraio 1972.

L'offerta successiva, quella del 5 gennaio 1970, era, come ho già detto, di 3 milioni e 345 mila dollari, e cioè leggermente superiore (di circa 70 mila dollari) rispetto a quella relativa a consegne più ravvicinate, e leggermente inferiore (di circa 80 mila dollari) rispetto a quella relativa alle consegne da eseguire entro il periodo giugno 1971-febbraio 1972. Ed allora sembra di poter dire, senza forzature di tesi, che ha ragione il ministro Gui. Se, infatti, si tiene conto del fatto che la *Lockheed*, per una vendita di 14 aerei, non poteva non praticare un prezzo superiore rispetto alla vendita di 20 aerei, è ovvio che i 3 milioni e 345 mila dollari rappresentano una cifra inferiore rispetto a quella prevista sei mesi prima.

E veniamo alla lettera di intenti. Perché si dice che essa costituisce un elemento di accusa o, per lo meno, di sospetto? Perché sembra che tutto fosse già stato congegnato, concordato, che il « concerto » della corruzione avesse già avuto luogo il 14 dicembre 1969 e che fosse rappresentato dall'incontro tra i dirigenti della *Lockheed* ed il ministro Gui. Sembra che in tale incontro fu concordata proprio la lettera di intenti. Ho già detto che ciò può anche essere vero, anche se non cambia nulla né in senso accusatorio né in senso difensivo, e che può essere logico che, in quella occasione — avendo la trattativa un corso già avviato — si fosse parlato della necessità di stilare la lettera di intenti.

Tale lettera — che poi fu in effetti inviata — è subordinata, lo ripeto, a tre condizioni: che venga mantenuto il piano di consegna riportato nella lettera citata; che sia possibile mantenere il piano di compensazione industriale e che sia possibile stipulare un accordo finanziario con il Governo degli Stati Uniti d'America per un prestito a lungo termine; che si consenta alla *Lockheed* di ricevere i pagamenti nel modo richiesto.

Quindi, al ministro Gui — che si era visto presentare da Costarmaereo una bozza di intenti di almeno quattro pagine, piena di condizioni — si può contestare di aver ridotto la portata della lettera stessa — come avete sentito questa sera e come si

dice nella relazione - e di averla ridotta al fine di condizionarne l'efficacia al verificarsi di queste condizioni? Oppure non si deve dire che il ministro, per la prudenza che lo doveva guidare, per il fatto che ne era stato sollecitato da Costarmaero, doveva porre tre precise condizioni, che erano quelle del rispetto della consegna degli apparecchi, delle compensazioni industriali (problema gravissimo e, purtroppo, rimasto insoluto perché la *Lockheed* è rimasta inadempiente, anche dopo, nei confronti di questo impegno) e soprattutto - ecco il ricordo del generale Marchesi - della stipulazione di un accordo finanziario con il governo degli Stati Uniti d'America, per un prestito a lungo termine? Anche su questo punto il senatore D'Angelosante afferma che questo prestito non è ben chiaro, perché è stato proprio il ministro Gui a suggerirlo. Certo, possiamo rispondere che questo era l'unico modo per non capovolgere la ripartizione di fondi tra le varie armi rispetto al bilancio esistente, e che era l'unico modo per poter impegnare l'amministrazione all'acquisto di questi apparecchi, senza dover fare ricorso ad alterazioni di destinazione di fondi di bilancio.

Tutto questo si dice nella relazione Papaldo; e noi dobbiamo essere grati al Presidente del Consiglio Aldo Moro che dispose questa iniziativa, che costituisce per il nostro processo una fonte di una cristallina obiettività sotto l'aspetto amministrativo e contabile, e che ha dato anche a noi, politici-penalisti, la possibilità di una ricostruzione di questi eventi. Però il senatore D'Angelosante afferma che questi due tempi (la visita del 14 dicembre e la lettera del 15 gennaio) sono legati alla vicenda della trasmissione in Italia dei 2 milioni e 20 mila dollari, che costituisce una grave prova di accusa, di sospetto o di indizio nei confronti del ministro Gui.

Basterebbe osservare che molto poco era interessato - posto che lo sapesse, ma sicuramente non lo sapeva - il ministro Gui a far presto per ottenere lo svincolo di questa somma, perché è chiaro che, se il ministro Gui fosse stato al corrente dell'accordo di corruzione, sarebbe stato consapevole dell'esistenza del deposito e anche del termine. Gli americani avevano detto - lo ricordava il senatore D'Angelosante - che questi denari sarebbero venuti in Italia all'incirca il 22 dicembre o comunque alla fine di dicembre e sarebbero ripartiti per gli Stati Uniti entro il 28 febbraio,

se non vi fosse stata una lettera di intenti accettata dalla *Lockheed*.

Allora, se questo, che si pone come elemento di accusa, doveva essergli noto - per questo si è dato da fare, per questo ha fatto la lettera di intenti in questo modo, si dice - se sapeva veramente, come si sarebbe dovuto comportare il ministro Gui? Nel modo di accelerare la conclusione della trattativa, facendo sì che se ostacoli si frapponessero alla conclusione della stessa, questi ostacoli potessero essere per parte sua superati. Questo doveva essere il suo comportamento.

Vediamo invece che cosa al contrario egli ha fatto. Manda questa lettera di intenti, che è del 15 gennaio, riceve prima una risposta che attiene all'aspetto finanziario del problema e poi una lettera, il 20 febbraio (quindi datata otto giorni prima quanto meno del termine di scadenza della validità della permanenza in Italia dei fondi, dei 2 milioni e 20 mila dollari), nella quale la *Lockheed* dice che, nonostante il contrasto, ancora non risolto, sulla possibilità di portare a termine l'operazione di finanziamento attraverso il rapporto *Ex-Im-Bank-IMI* - sul quale non mi addentro, perché questo processo consentirebbe di parlare non un'ora, ma dieci ore, onorevoli colleghi - ha già messo in lavorazione la produzione degli aerei o che è pronta a mettere in lavorazione la produzione degli aerei.

A questo punto il ministro, che sa che ci sono i 2 milioni e 20 mila dollari, che sa che sono a portata di mano, che cosa dovrebbe fare? Prendere atto di questa dichiarazione della *Lockheed*, stringere i tempi, conferire maggiore validità ed efficacia alla lettera di intenti, promuovere le iniziative per arrivare al contratto. Questo dovrebbe fare, questo dovrebbe essere il suo comportamento: dire subito, telegraficamente, se ne mancasse il tempo: « Sta bene, andate avanti con la produzione, faremo il contratto non appena perfezionato il finanziamento ».

Invece il comportamento del ministro Gui è completamente opposto. Scrive, infatti, il ministro Gui il 5 marzo - dirà il senatore D'Angelosante: ma tanto sapeva che i denari erano andati via; ribadisco: ma perché non ha scritto prima, dicendo di sì? - scrive dunque il ministro Gui: « Questo comportamento è sleale. Voi non ci potete mettere di fronte » - traduco vol-

garizzando, ma questo è il contenuto della lettera — « al fatto compiuto: la trattativa è caduta ». E la commissione Papaldo (quella miniera, come dicevo, di risultanze processuali) dirà esattamente — e finisco qui perché questa annotazione che si rileva dalla relazione della commissione Papaldo è tanto suggestiva e completa che non mi consente di aggiungere di meglio —: « Questa lettera determinò un radicale mutamento della situazione, in quanto il ministro della difesa replicò subito alla *Lockheed* che la soluzione per il sostegno finanziario dell'operazione era ancora all'esame degli organi governativi e che pertanto l'iniziativa assunta dalla società di avviare senz'altro la produzione di aeroplani eludeva le due condizioni essenziali poste dalla lettera di intenti. In tal guisa, con il venirmeno — si ripete — delle due condizioni essenziali poste dalla lettera stessa, si concludeva in maniera del tutto negativa la prima fase della negoziazione ».

Ecco, onorevoli colleghi, questa è la posizione dell'onorevole Gui, sulla quale tante altre cose si potrebbero dire: quelle dette, da una parte e dall'altra, credo però che possano, in modo più che esauriente, portare alla convinzione — che io ho in tutta coscienza, con serena, tormentata coscienza, da tempo maturata — che egli nulla ha a che vedere con la corruzione della *Lockheed*, che egli, quindi, non merita, come non meriterebbe nessun altro cittadino al suo posto, di essere ancora processato e merita invece di essere, con il voto di questa Assemblea, posto in grado di recuperare la serenità che ha perduto (*Vivi, prolungati applausi al centro — Congratulazioni*).

Per una sciagura aerea accaduta a Pisa.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui i membri dell'Assemblea*). Onorevoli colleghi, devo purtroppo dare notizia all'Assemblea di una sciagura aerea accaduta oggi nel cielo di Pisa. È precipitato un aereo militare da trasporto C-130 e nella sciagura hanno perduto la vita un ufficiale e 38 allievi della prima classe dell'Accademia navale di Livorno, tre ufficiali e due sottufficiali dell'equipaggio.

Sono sicuro di interpretare il sentimento di questa Assemblea rendendo omaggio alle vittime ed esprimendo alle famiglie di tutti i caduti e alle forze armate il nostro pro-

fondo cordoglio per il lutto gravissimo che li colpisce.

Penso che il Governo, nelle sedi competenti ed al momento opportuno, riferirà a ciascuno dei due rami del Parlamento sulle cause della sciagura.

Credo che sia nostro dovere continuare i nostri lavori senza alcuna sospensione, pur nel dolore profondo che proviamo (*Segni di generale consentimento*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, ritengo innanzitutto di dovermi associare alle espressioni di cordoglio che ella ha testé rivolto ai familiari delle vittime del disastro aereo di oggi.

Ritengo doveroso chiarire ai colleghi che quanto verrà detto in questa sede da chi vi parla è relativo a due momenti di questa vicenda: ad uno più generale, concernente la funzione della Commissione inquirente, le norme che ne disciplinano e ne regolano il lavoro, il voto del Parlamento in seduta comune e il giudizio che la Corte costituzionale è chiamata a dare nei confronti di ministri ed ex ministri, le funzioni del parlamentare come membro del corpo legislativo cui sono dalla Costituzione attribuiti specifici compiti giudiziari; nonché ad un secondo momento di questa stessa vicenda, relativo al convincimento che ognuno di noi dei gruppi liberali della Camera e del Senato si è formato circa il comportamento tenuto dagli indiziati, nella fattispecie oggetto del nostro esame.

Detto questo, mi pare doveroso, all'inizio di questo dibattito, dare atto alla Commissione inquirente del lavoro svolto nel corso di mesi di impegno costante e difficoltà non indifferenti.

Qualcuno sostiene che si doveva fare di più e meglio. Certamente, c'è sempre un di più e un meglio; ciò non toglie che chi si avvicini, sia pure in un *tour de force*, alle decine di migliaia di pagine istruttorie, non possa che ritenere globalmente valido il lavoro svolto.

Sento dire — e ne leggo — di doglianze non indifferenti di imputati « laici »; forse non è tutto da respingere, forse talune istanze disattese potevano essere accolte, forse talune eccezioni dovranno essere esa-

minate dalla Corte costituzionale cui soltanto si potrà chiedere un giudizio di costituzionalità ed un uso corretto delle norme che disciplinano l'istruttoria dibattimentale.

In questa sede, non possiamo che applicare la legge, anche in tema di connessione di reati. Ed a questo proposito, dobbiamo rilevare come l'istituto della connessione sia di per sé anomalo, in quanto volto a sottrarre taluni imputati al loro giudice naturale. Non saremo per altro noi — nel caso la necessità emergesse nel corso del dibattito — ad opporci alla separazione dei giudizi, come consentito dalla legge. È proprio delle norme giuridiche il crederle perfette, quando si vedono in astratto, e riscontrarvi, invece, a volte manchevolezze ed errori, quando si calano nella realtà, sul banco di prova dell'esperienza concreta. Ben poche volte, come nel nostro caso, nel caso della messa in stato di accusa di ex ministri, questo modo di essere nella realtà giuridica emerge in maniera tanto evidente. Siamo chiamati, tutti insieme, ad un compito di giudici, ma non siamo giudici; non condanniamo né assolviamo. E siamo tutti uguali: l'Inquirente, i cui commissari, al termine del dibattito, hanno diritto anche a dissociarsi dalle loro precedenti conclusioni che costituiscono esclusivamente un presupposto di natura processuale; financo gli indiziati, che possono concorrere alla formazione del cosiddetto *quorum*, sia esso strutturale, sia sostanziale, poiché la decisione non è rimessa ad una somma di singoli, ma ad un corpo che globalmente, nella sua unità, ancorché a maggioranza, esprime una decisione. Le polemiche sul possibile voto dell'onorevole Tanassi o del senatore Gui sono fittizie; semmai possono essere relative alla sensibilità degli stessi, non certamente alla facoltà che essi hanno di esprimersi in ognuna delle votazioni, come un qualsiasi altro parlamentare, senatore o deputato.

Le vicende sulle quali la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha avuto modo di svolgere indagini hanno certamente riproposto, in modo urgente, all'attenzione di tutti il problema del suo funzionamento. Da vari anni, giuristi e politici rivolgono le loro critiche all'indirizzo di un organo, come la Commissione inquirente, cresciuto strutturalmente in assai discutibile conformità con il dettato costituzionale, nell'ambito di leggi e regolamenti

che ne hanno profondamente alterato carattere e peculiarità.

La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, interpretando correttamente i principi costituzionali, stabiliva, infatti, all'articolo 12 che « la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori », che, quindi, trovava la sua ragion d'essere esclusivamente nell'ambito di poteri referenti. Tale stato di cose venne però modificato dalla successiva legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, la quale riassunse in sé una serie di elementi di dubbia costituzionalità, tra cui emerge evidente una modifica sostanziale della natura stessa della Commissione, mutata da referente in inquirente, tramite l'attribuzione di poteri istruttori, cautelari e coercitivi che prima non aveva e che, correttamente intendendo il dettato costituzionale, non poteva avere. Non tenendo conto di ciò, l'articolo 3 della legge n. 20 del 1962 prevede, invece, che la Commissione inquirente « procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria »; poteri che ampliano la sua competenza ben oltre i limiti originari e che fanno della Commissione inquirente un pubblico ministero quasi autonomo, mentre pubblico ministero doveva restare il solo Parlamento, che invece è stato espropriato di taluni suoi importanti poteri proprio dalla legge n. 20 del 1962. Un tale ampliamento di funzioni dell'Inquirente ebbe i suoi primi sintomi nel regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, la cui adozione precedette di poco la legge del 1962. In esso, infatti, si istituirono alcuni sbarramenti all'*iter* di accusa, che già da soli costituivano un travalicamento della struttura di organo referente della Commissione. Gli istituti della archiviazione e del non doversi procedere, la cui adozione è di competenza della Commissione, attribuiscono infatti ad essa uno strapotere inconcepibile, potendo rappresentare ostacoli invalicabili al perseguimento dell'inchiesta.

Quanto sopra detto porta a concludere che il principio affermato dalla legge costituzionale n. 1 del 1953, per il quale il Parlamento delibera la messa in stato di

accusa su relazione della Commissione, è stato travisato ed oltrepassato da una legge ordinaria, quale la n. 20 del 1962, e dal regolamento parlamentare del 1961, che hanno inteso ampliare il concetto di relazione fino a comprendervi atti inquisitori e deliberanti.

La legge n. 20 del 1962 ha, inoltre, male inteso un altro principio contenuto nella Costituzione. L'articolo 17, infatti, prevede che la messa in stato di accusa sia deliberata dal Parlamento a maggioranza assoluta, a norma dell'articolo 90 della Costituzione, laddove tale articolo tratta esclusivamente della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri una tale maggioranza, invece, non è stata ritenuta necessaria dalla Carta costituzionale, la quale all'articolo 96 lascia intendere, ma chiaramente, mancando il riferimento esplicito a quella assoluta, che sia da richiedersi la maggioranza semplice.

Lo stato di cose descritto poco fa rende necessaria ed urgente una completa verifica della struttura e dei poteri della Commissione, sulla linea di una fisionomia il più possibile aderente a quella voluta dalla Costituzione. È ovvio che il ripensamento totale di un organo tanto importante e complesso richiederebbe la proposta di una legge costituzionale che, assorbendo i principi vigenti e integrando questi ultimi con altri innovativi, potrebbe compiutamente dare un nuovo assetto ed una nuova concreta ragione d'essere alla Commissione.

La complessa procedura cui dovrebbe però sottostare una proposta di legge costituzionale contrasta con il desiderio di una rapida modifica dell'organo e ci fa propendere piuttosto verso una proposta di legge ordinaria, a modifica di quella del 1962, che a nostro parere contribuirebbe ad ovviare alle distorsioni più evidenti della materia, lasciando d'altra parte libera la strada a quei successivi interventi che si riterrà opportuno adottare per restituire alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa l'assetto che costituzionalmente meglio le si addice.

L'esperienza di questi giorni, particolarmente degli ultimi, ci induce ancora ad altre considerazioni di natura giuridica e di natura pratico-politica. I colleghi della Commissione inquirente certamente potranno riferire meglio di me circa le disposizioni dell'attuale procedura, vista dall'in-

terno. Per quanto attiene al mondo esterno, politico e non, si è delineata una forte tendenza, anche nella dottrina costituzionalistica, a parificare nella maggior misura possibile il trattamento del ministro a quello del privato cittadino, nella considerazione che determinate immunità siano soltanto un residuo storico, e che le guarantee odierne non siano consone ai tempi. Non soltanto, ma la considerazione o l'impressione che a giudicare, sia pure in via istruttoria, un ministro siano state in realtà determinate forze politiche, anziché determinati commissari, accentua la necessità di un riesame della materia, che è delicatissima non soltanto perché attiene alla funzione giudiziaria, ma perché ha riflessi non indifferenti dinanzi all'opinione pubblica.

Con tutto il rispetto per la Commissione, viene da chiedersi e da chiedere come sia possibile che tutti i commissari di certe tendenze politiche siano stati convinti di determinate colpevolezze, mentre i commissari di altre tendenze siano stati tutti convinti del fondamento di tesi diverse, cioè innocentiste. Ed inoltre, facendo ancora un passo avanti, come è possibile che tutti i senatori e deputati che hanno sottoscritto la richiesta di incriminazione dell'onorevole Rumor fossero tutti unanimemente ed univocamente convinti della necessità di tale incriminazione, mentre i quasi 400 parlamentari democristiani fossero convinti della bontà del proscioglimento istruttorio? Non c'è nulla di grave in tutto ciò se si ritiene che applicare il metro politico alla funzione giudiziaria nei confronti di ministri sia corretto: cosa che è invece assai discutibile. La necessità di spogliare quanto più possibile il corpo legislativo di funzioni in materia giudiziaria che non siano relative a semplice autorizzazione a procedere emerge, per chi vuole aderire alla realtà, dalle polemiche dei nostri giorni. Ne è un significativo esempio la tempesta in casa di un partito politico, laddove le polemiche sono nate sulla base della valutazione politica che molti militanti hanno dato del comportamento della maggioranza dei loro parlamentari, chiamando gli stessi a rispondere in sede politica di un atto che politico, almeno in senso stretto, non avrebbe dovuto essere o non era. Ne è un significativo esempio lo atteggiamento di un altro partito che, a nostro avviso troppo sensibile alla volontà colpevolista che epidermicamente nasce dal paese, ha deciso collegialmente, una setti-

mana prima dell'inizio della discussione, che i suoi parlamentari dovranno votare in un certo modo, superando così il significato della funzione individuale del parlamentare-giudice.

È inutile nascondersi che una corte od un collegio giudicante composto di quasi mille persone, divise tra loro da sbarramenti ideologici e da ferrei confini di gruppo, abbia difficoltà ad esercitare in modo ottimale il suo mandato. Ma è certo che, se non si riesce ad arrivare all'ottimo, fino a che la legge è quella che è, si deve tentare di avvicinarvisi il più possibile e di restare nell'ortodossia giuridica, posto che l'eticamente lecito è un concetto assai astratto. Naturalmente il regolamento per i procedimenti di accusa non è del tutto funzionale ed anzi contribuisce non poco a fare in modo che la stessa previsione normativa manifesti la sua intrinseca debolezza. Basti dire che il termine di cinque o dieci giorni successivi al deposito degli atti, assai spesso, come nel nostro caso, molto oneroso, e dal quale la legge fa discendere determinate conseguenze, è manifestamente insufficiente.

Ne consegue la necessità di un'ampia riforma della legislazione sul punto, anche ad un altro fine: quello di snellire le procedure e di accelerare i tempi, che sottraggono — o meglio, che hanno sottratto — al Parlamento ed alle forze politiche preziose energie, dilapidate in annose discussioni circa il comportamento lecito o illecito dei ministri.

All'esame dell'Inquirente vi sono ancora numerosi processi che non si sa bene perché siano tutti indistintamente passati, almeno sul piano cronologico, in seconda linea dinanzi all'attuale discussione. Se per ognuno dei 3-4 grossi processi si andrà verso tempeste analoghe all'attuale, c'è veramente da preoccuparsi non poco.

Non vogliamo offrire soluzioni originali: non ne abbiamo né la vocazione, né la forza. Ci pare comunque opportuno ribadire la necessità che la maggior parte possibile dei compiti istruttori nei processi contro i ministri sia svolta dalla magistratura ordinaria, che offre i necessari caratteri di professionalità e sufficienti garanzie. Se oggi fossimo dinanzi ad un giudizio istruttorio, con richiesta di rinvio a giudizio da parte di una sezione istruttoria di una corte, molto probabilmente guarderemmo alla relazione con maggiore serenità, minori dubbi, o almeno meno divisi nelle valutazioni.

Ho l'impressione, onorevoli colleghi, che questo processo risenta non poco di un clima di tregenda che, nonostante la gravità delle accuse, è fuori luogo; un clima da processo ai regnanti, come se si trattasse di un *ancien régime* alla fine di un'epoca. Io non so se quest'epoca sia davvero finita, in senso generale, negli ultimi mesi o, in senso particolare, con la nuova legge sul finanziamento pubblico dei partiti; è certo che non vedo perché dal comportamento dei due ministri si debba far dipendere, ad esempio — come certa stampa, anche autorevole, anche in data odierna, e talune forze politiche hanno fatto — la vita di un Governo, quello attuale, della cui *équipe* (per dirla in termini *Lockheed*) non fanno parte i due ministri indiziati, e che semmai potrebbe trovare in altre ragioni più serio motivo per concludere la propria esistenza.

So bene — perché anch'io faccio vita di collegio elettorale, almeno in fine di settimana — quali sono gli umori della gente: abituata da anni, da decenni, se non da secoli, a sentir dire di ruberie impuniti ad alto livello, vuol vedere cascare delle teste; ed in senso generale la nostra gente ha ragione, ma non in senso individuale, o almeno in senso indiscriminatamente individuale: « qualsiasi teste, purché siano teste blasonate », sosteneva un affezionato del « Terrore », alla cui opinione non è certamente raccomandabile uniformarsi, particolarmente sotto il profilo etico. Ed io vorrei dire ai nostri attuali presunti giacobini — cui non nego capacità individuale, specie nel colpire la fantasia popolare — che non è certamente con il diluvio demagogico che si celebrano le istruttorie o si risanano gli ambienti corrotti. Il tuono eccita la fantasia popolare, ma spesso esprime soltanto — ce l'ha detto molte volte Omero — la rabbia dell'olimpica impotenza.

Se è vero che gli atti dell'inchiesta contengono alcune lettere che ci fanno meditare, con espressioni quali: « si tenga forte alla sedia », usata dal consueto Bixby Smith, in riferimento alle presunte pretese di nostri uomini di Governo; o quell'altra dello stesso scritto: « trattiamo con la dinamite »; è anche vero che una fonte non sospetta, come Ovidio Lefèbvre, sostiene ripetutamente, a cose fatte, dal proprio nascondiglio, di aver distribuito tangenti, ma anche che l'impalcatura amministrativa del nostro Stato, al di là di certe smagliature ed incrinature, ha resistito all'impal-

to con la *Lockheed* molto meglio degli altri organismi amministrativi di altri Stati, che contrassero rapporti con la *Lockheed* stessa a proposito degli *Hercules*.

È vero che lo stesso Lefèbvre scrive in un suo memoriale: « Non ho fatto nulla di diverso da quello che si è fatto in Italia negli ultimi trent'anni », ma è anche vero che da appunti, promemoria e lettere oggetto dell'inchiesta, si evince che l'85 per cento o tutto il prezzo della corruzione, sarebbe finito o avrebbe dovuto finire nelle tasche capaci e ghiottone dei partiti politici di appartenenza dei ministri interessati. Di qui la legge per il finanziamento pubblico dei partiti politici: un pessimo modo per tentare di evitare che ulteriori peculati si aggiungessero a trent'anni di peculati. Di qui, anche un giudizio più indulgente e comprensivo, almeno sotto il profilo umano, nei confronti dei presunti corrotti.

Certamente, come liberali (parlo a nome di tutti i colleghi dei gruppi liberali della Camera e del Senato e richiamo i pareri espressi recentemente dall'onorevole Bozzi) ci saremmo attesi che un ex Presidente del Consiglio come Rumor avesse preso l'iniziativa di chiedere, non avendo nulla da temere, un voto del Parlamento. Il salvataggio del *fifty-fifty* non piace e non convince la nazione. Né si dica che è ingenuo attendersi ciò: un ex ministro, un ex Presidente del Consiglio non è un imputato qualsiasi, non può riabilitarsi con un'assoluzione istruttoria per insufficienza di prove. Così anche, francamente, ci rammarichiamo per questa resistenza aspra e rigida degli attuali indiziati, anche se sul piano umano la possiamo comprendere. Posto che la Commissione inquirente ha assunto nei loro confronti un certo atteggiamento e che il Parlamento non può compiere oggi atti istruttori ma semplicemente può riaprire l'istruttoria ovvero discutere di dati acquisiti e votare, quale migliore occasione per loro stessi di ottenere, dalla Corte costituzionale, nuove indagini ed un netto giudizio? Onorevoli colleghi democristiani e socialdemocratici, non si dica che la Commissione inquirente non ha riunito una somma di indizi (chiamiamoli con questo termine, che è poi quello corretto, della relazione scritta del senatore D'Angelosante) a carico del senatore Gui, atta a provocare la messa in stato di accusa.

In questo momento, non bisogna equivocare sul significato dell'attuale decisione: non un giudizio di colpevolezza che non solo non ci può essere, ma non va neppure ricercato; semplicemente accertamento di determinati fatti, come idonei a convalidare un capo di imputazione, non una sentenza. Molti di loro, onorevoli colleghi, hanno dimestichezza con il mondo del diritto e la concreta giustizia dei tribunali. Vorrei che le carte che abbiamo di fronte, che mi auguro tutti abbiano letto attentamente in questi giorni, fossero sul tavolo di un qualsiasi magistrato inquirente della Repubblica: pubblico ministero o giudice istruttore. Vi è qualche dubbio su un possibile rinvio a giudizio? No, onorevoli colleghi: il cittadino a carico del quale si fossero accumulati tanti indizi di lettere, testimonianze, coincidenze, assegni che vanno e tornano, tangenti promesse, contraddizioni, sarebbe senza meno rinviato a giudizio. Comprendo anch'io che allo stato degli atti non mi sentirei, in coscienza, di giungere a formulare una condanna nei confronti del senatore Gui, né per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale, né per l'imputazione che ci pare più aderente, cioè quella minore prevista dall'articolo 318 del codice penale. Nonostante tutto ciò, le argomentazioni dell'Inquirente consentono non soltanto nei confronti dell'onorevole Tanassi, ma anche nei confronti del senatore Gui un rinvio al giudizio del giudice naturale dei ministri, che è la Corte costituzionale, dove elementi di accusa e di difesa si confrontano, saldandosi o annullandosi, permettendo un giudizio più consono, anzi un vero giudizio di innocenza o di colpevolezza.

Se per ipotesi oggi il Parlamento dovesse essere chiamato a decidere sulla colpevolezza dei due ex ministri, è difficile, impossibile dire come ci si dovrebbe comportare. Sarebbe indispensabile fare quello che farà certamente la Corte, se ne sarà investita, e cioè escutare i testimoni, metterli a confronto con gli atti istruttori, con gli indiziati, con i documenti raccolti, con altri testimoni.

A noi pare che negare alla Corte un giudizio su questi fatti sarebbe un errore giudiziario e sarebbe un errore anche politico, perché i colpi di spugna nel mondo giudiziario possono anche cancellare i reali, non i fatti, e non convincono. L'Italia, che è pronta — ne siamo, io penso, tutti

convinti - ad accogliere con sollievo un proscioglimento da parte di un organo giudicante, non capirebbe e censurerebbe un'archiviazione in questa fase, e lo farebbe nel modo peggiore possibile, cioè disperdendo quanto resta del credito che ancora concede alla classe politica e alle sue istituzioni.

Interesse, dunque, della giustizia, interesse delle istituzioni, interesse, in definitiva, anche degli imputati cui non gioverebbe certamente un proscioglimento in questa sede. Non sia il Parlamento a costruire il cimitero degli imputati; sia invece la Corte costituzionale a ridare piena dignità a chi la merita.

Vorrei concludere con le parole pronunciate in questa stessa aula dal collega onorevole Bozzi durante la discussione relativa ad un fatto che aveva provocato una procedura analoga a quella odierna, contro un ministro. E desidero leggerle testualmente: « Nel regime democratico il governato affida, nelle forme previste dalla Costituzione, al governante la cura degli interessi pubblici, cui il governante deve assolvere nel rispetto della legge con virtù civiche, avendo riguardo al bene generale della comunità. Nel reato ministeriale, avente quella tale qualificazione soggettiva e causale, sono in gioco ordini di interessi più vasti, sono in gioco quella che si chiama la classe dirigente, qualche volta le istituzioni stesse. In misura maggiore o minore, secondo la gravità dell'illecito, ma sempre, si sprigiona da esso una esplicazione che tocca in qualche maniera l'essere stesso della democrazia, il rapporto fiduciario che deve alimentare la sintonia istituzionale tra paese reale e paese legale, la consonanza tra governanti e governati, che è base fondamentale della vera, dell'autentica democrazia ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in piena armonia con le opinioni dei colleghi del mio gruppo e con serenità responsabile, inizio un non breve intervento - lo premetto - per sostenere l'accusa nei confronti degli ex ministri, senatore Gui e onorevole Tanassi.

Posso farlo con serenità responsabile, ripeto, perché ho trovato negli atti del procedimento elementi che legittimano, giustificano, anzi, direi, impongono al Par-

lamento la messa in stato di accusa per questa che possiamo definire, senza ombra di dubbio, una vicenda grave, e non perché le somme della corruzione siano state alte (certo alte sono, ma non quanto quelle di altre corruzioni), ma per il fatto che la difesa del nostro paese è stata l'occasione di un vergognoso baratto. Sottrarre questi due ex ministri, onorevoli colleghi del Parlamento, al giudizio della Corte costituzionale suonerebbe offesa al dovere che noi tutti abbiamo di essere esempio di rettitudine e di giustizia.

È stato oggi chiarito, onorevoli colleghi, che la definizione che veniva data dalla stampa della Commissione inquirente - tribunale dei ministri - è una definizione completamente errata, perché la Commissione inquirente non è né giudice istruttore né collegio giudicante, e non lo siamo neppure noi riuniti oggi in seduta comune. Siamo oggi, in seduta comune, un pubblico ministero speciale, collegiale. Siamo, quindi, privi di compiti di istruzione, perché i compiti di istruzione e di giudizio spettano, per le norme su giudizi di accusa - mi riferisco agli articoli 19 e seguenti delle norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte costituzionale -, rispettivamente ad un membro della Corte costituzionale, e all'intera Corte costituzionale, integrata da sedici cittadini.

Perciò, noi adempiamo, nel modo che ci è assegnato dalle norme oggi vigenti, i compiti di pubblico ministero. Dobbiamo adempiere tali compiti portando avanti una accusa che, come dimostrerò, riguarda una operazione unica di corruzione, iniziata e consumata nella gestione Gui del Ministero della difesa e nella gestione Tanassi dello stesso Ministero.

Siamo di fronte ad elementi di prova gravi, per non dire gravissimi. Dinanzi ad essi le abilità dialettiche non bastano. Quando - come dimostrerò - ad atti di ministri corrispondono atti di corruttori e attività di corruzione sia sul piano temporale sia sul piano logico, gli elementi di prova sono sufficienti per la messa in stato di accusa dei ministri, perché dimostrano che la corruzione vi è stata.

Oggi stiamo discutendo in presenza di alcune norme assurde. Le norme sulle guarantee per i ministri in relazione a reati comuni meritano, come noi abbiamo chiesto, di essere abrogate. Così ci sembra assurdo, onorevoli colleghi, che sia possibile per la Commissione inquirente proscioglie-

re, mentre ad essa dovrebbe essere demandato soltanto l'incarico di riferire al Parlamento. Ci sembra altrettanto assurdo che sia necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento per revocare una delibera di non doversi procedere, come è avvenuto per il caso dell'onorevole Rumor. È altrettanto assurdo che, in base a queste norme, chiunque le abbia votate — e credo che noi tutti dobbiamo rimeditarci —, sia necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento per inviare di fronte alla Corte costituzionale ministri che noi riteniamo debbano essere da essa giudicati. Si crea con queste norme una trincea attorno alla maggioranza che, se anche non è assoluta, può trovare, come ha trovato, strumenti per frenare iniziative altrui o per convertire altri. Le riforme più urgenti sono quindi queste, per quanto attiene alla giustizia.

Quando chiediamo queste riforme, sappiamo di non esprimere sentimenti, punti di vista, opinioni che sono soltanto nostri, ma sappiamo di esprimere, anzi, opinioni che sono di larghi strati dell'opinione pubblica.

In conseguenza di queste norme, onorevoli colleghi, il panorama criminoso è incompleto, perché fra gli inquisiti manca l'«antilope», per volontà repubblicana e socialista. Sarebbe stata non soltanto l'occasione — quella delle firme per la revoca della delibera di non doversi procedere — per dimostrare che il «dieci a dieci» della Commissione inquirente non rispecchia la realtà del Parlamento nemmeno nei numeri; non sarebbe stata soltanto l'occasione per mettere in minoranza una maggioranza che non è tale, ma sarebbe stata l'occasione per adempiere esigenze di giustizia.

Tali esigenze ci fanno dissentire da chiunque abbia votato per il proscioglimento dell'onorevole Rumor e da chiunque abbia votato contro la messa in stato di accusa del senatore Gui. La discussione sarebbe stata più completa se il caso dell'onorevole Rumor fosse stato al nostro vaglio. Ma lo sarebbe stato se nell'Inquirente vi fosse stato un rappresentante del Movimento sociale italiano-destra nazionale in questa legislatura. Ne danno la dimostrazione i fatti ed i numeri. La maggioranza che si formava nella scorsa legislatura, composta dalla democrazia cristiana, dal partito socialdemocratico, dal partito liberale e talvolta dal partito socialista, si è trasformata in questa legislatura — in occasione del-

l'unico caso che è stato esaminato, quello della *Lockheed* — in una maggioranza formata da democrazia cristiana, democrazia nazionale ed unione valdostana. Si tratta di un «dieci a dieci» che una strana norma, onorevoli colleghi, ha trasformato in un undici a dieci e che mette in minoranza coloro che minoranza non sono.

Si dice che il voto dell'Inquirente deve essere il risultato di convincimenti morali e politici. Io credo che non si abbia soltanto il dovere della serietà, del rispetto della persona umana, della personalità dell'indiziato o dell'inquisito; si ha anche il dovere di portare avanti, con le istanze di giustizia, l'interpretazione di essa secondo principi etico-politici ai quali ciascuno di noi si ispira. Non ci debbono guidare i dissensi politici o i personalismi, ma, vivaddio, un senso dello Stato, un sentire morale ed una coscienza civile alla cui luce i fatti si presentano con aspetti più nitidi, con contorni più definiti e la costruzione dell'accusa si erge come il risultato di una passione che non è velo, ma fonte limpida di calore. Bisogna avere questi sentimenti e questa volontà per poter giungere alle conclusioni alle quali riteniamo si debba giungere.

Ma tutti i mali non vengono per nuocere; anzi, in questo caso, non tutti i fatti vengono per nuocere, poiché, attraverso essi, si individuano moventi, ispirazioni, e si rafforzano alcuni convincimenti.

Onorevoli colleghi, dopo quanto è avvenuto nella Commissione inquirente prima, e dopo quanto è avvenuto sulle decisioni della Commissione stessa, oggi il clima nel quale si discute è certamente pesantissimo, poiché vi sono state, oltre a quella dell'Inquirente, le decisioni del partito socialista, del partito repubblicano e, dopo, la chiamata di correo nei confronti del partito comunista dell'onorevole Craxi, secondo il quale è stato compiuto un gioco per non firmare per primi e per salvare l'onorevole Rumor dalla eventualità del raggiungimento delle 477 firme.

Tutto questo non si sa solamente in Parlamento. L'opinione pubblica conosce tutto questo molto bene. Da fatti come questi nasce la sfiducia nella giustizia dei politici; nasce anche dal convincimento che la maggioranza non punirà mai un proprio componente; nasce dal convincimento che la maggioranza non giudicherà mai con la necessaria obiettività, mettendolo sotto accusa, un suo componente; nasce dal con-

vincimento della inutilità, talvolta anche per noi disarmante, degli sforzi delle minoranze; nasce dalla profonda sfiducia nell'Inquirente, per il modo con il quale si formano in essa le maggioranze; nasce a seguito dalle illazioni di stampa su un segreto ancora troppo rigido.

Tutti questi elementi contribuiscono a formare questa sfiducia. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo ristabilire la fiducia e per far questo esiste un solo modo: consentire una verifica giudiziaria in ordine ai fatti di cui stiamo discutendo: dobbiamo rompere la barriera che la maggioranza erge in difesa dei propri rappresentanti.

Si è parlato — da parte dei socialisti che occupavano la sede di via del Corso — di un processo al regime. Credo che dobbiamo valutarlo più modestamente; certo è che esiste il sistema della concussione dal quale, come necessità, nasce la corruzione. Si parla continuamente — nei corridoi, nei « transatlantici »; sulla stampa, in seno all'opinione pubblica — dell'acquisto, ad esempio, dei carri armati *Leopard*, ottimi carri armati tedeschi; si parla dell'acquisto degli *Hercules* che, malgrado le note vicende, sono ancora oggi degli ottimi aerei (e ce lo ha dimostrato in modo chiaro il *raid* di Entebbe); si parla degli *Orion-P-3* che non furono scelti perché furono preferiti i *Bréguet-Atlantique*, aerei certamente validi. Su tutte queste operazioni grava l'ombra delle tangenti, anche se le scelte tecniche, militari, strategiche non si prestano a critiche. Tutto è discutibile, ma non si può onestamente parlare di scelte di mezzi inadeguati; si può invece dire che, nelle operazioni valide strategicamente, pulite tecnicamente, si inseriscono decisioni politiche interessate e che il mondo politico è di esempio nell'illecito.

Un processo di costume? Certo, questo lo è: l'orgoglio della povertà determinata dalla rinuncia — che l'attività pubblica comporta — non è sentimento diffuso, non è valore sentito in alto; tuttavia vi sono larghi strati di opinione pubblica che ritengono che ciò debba avvenire.

E veniamo, onorevoli colleghi, ai punti essenziali di questo processo. Non è possibile, per chi voglia contenere il proprio intervento in termini di tempo rispettosi anche dell'Assemblea, esaminare tutti gli aspetti della questione. Anche le relazioni succinte non mostrano appieno quale sia stato il lavoro che la Commissione inqui-

rente ha svolto in circa un anno. Né ci dicono esplicitamente una cosa che a me sembra debba essere messa in evidenza prima di ogni altra: l'operazione illecita relativa agli aerei della *Lockheed* fu unica, fu una soltanto ed iniziò il 28 marzo 1969, con la lettera del signor Bixby Smith — scritta dal Grand Hotel di Roma — al signor Valentine, per chiudersi nel giugno 1971 con la firma del contratto di acquisto degli aerei e con l'approvazione del relativo decreto di acquisto. Questo è il punto centrale del processo, è la verità fondamentale dalla quale sgorgano tutte le altre e dalla quale derivano logicamente le prove e le possibilità di interpretazione degli elementi del processo stesso. Se non si tiene conto di questo, se non si parte da questa premessa, da questa verità processuale, non si può giungere ad un giudizio esatto, anzi, per essere più precisi, lo si falsa completamente.

Partiamo allora dall'inizio, cioè dal 28 marzo 1969, giorno in cui fu scritta dal signor Bixby Smith al signor Valentine la lettera che ho citato. È una lettera che molti hanno letto e che tutti i colleghi credo conoscano. Ma vi è un punto dal quale bisogna partire per rendersi conto di come sono andate, non soltanto subito dopo, ma nel corso dei due anni, le vicende dello scandalo *Lockheed*. Il Valentine dice che Ovidio Lefèbvre D'Ovidio dichiara che la *Lockheed*, se desidera avere la massima possibilità di successo, « si deve preparare ad arrivare fino a dollari 120 mila per aeroplano per regalie ». Afferma inoltre che queste cifre non saranno oggetto di una trattativa faccia a faccia con l'altra parte, ma che verrà fatto conoscere da *Antelope Cobbler* solo quanto la parte richiede e poi vi sarà una riunione alla quale parteciperanno *Antelope Cobbler*, *Pun* ed altri personaggi di minore importanza.

Interpretiamo i precedenti di questa lettera, perché il signor Bixby Smith non può averla scritta senza avere alle spalle un antecedente logico e di fatto che deve essere da noi valutato con senso critico. Da questa lettera emergono due ipotesi: o che vi era stata una richiesta estorsiva vera e propria o che proprio Ovidio Lefèbvre D'Ovidio e Bixby Smith fanno alla *Lockheed* la proposta di corrompere. Ma vi è un altro elemento certo: per compiere questa opera di corruzione o per adempiere gli obblighi nascenti dalla concussione era stato persino previsto un aumento del 6 per cento del prezzo degli aerei, che era utile e sufficiente

— dice lo stesso Bixby Smith — per pagare le tangenti.

In quei giorni poi avviene un altro fatto. Non dimentichiamo, nell'esaminare queste carte processuali, le date, i fatti che si svolgono uno vicino all'altro o uno dopo l'altro. Mentre Bixby Smith parla dell'incontro con *Antelope Cobbler*, proprio in quei giorni (in un primo momento l'onorevole Rumor lo smentì, negò di aver avuto incontri con i rappresentanti della *Lockheed*), attorno al 28 marzo, si verifica proprio l'incontro Rumor-*Lockheed*-Lefèbvre.

Passano alcuni mesi, impegnati nell'esame tecnico dell'operazione. Vi sono le riunioni di Costarmaereo, dei capi di stato maggiore e la valutazione dell'opportunità o meno di acquistare un aereo di questo tipo, dell'esigenza strategica e tattica di un aereo di queste dimensioni. Si arriva al 10 ottobre 1969. È una data che non può essere contestata, perché il 20 dicembre successivo l'onorevole Rumor scrivendo all'onorevole Gui (cioè il Presidente del Consiglio scrivendo al ministro della difesa) la ricorda lui stesso nella lettera. Il 10 ottobre 1969 avviene un incontro sull'argomento relativo all'acquisto degli aerei tra il Presidente del Consiglio e l'allora ministro della difesa, onorevole Luigi Gui. Il 17 ottobre 1969, sette giorni dopo, si riuniscono i capi di stato maggiore e scelgono, deliberano, suggeriscono (non so quale termine sia più esatto per il tipo di decisione che è stata adottata) l'acquisto dei *C-130*.

Il senatore Gui dirà alla Commissione che si era in precedenza già orientato per l'acquisto degli stessi aerei e che non ebbe quindi la necessità di attendere il parere dei capi di stato maggiore per ritenere opportuna questa scelta.

Possiamo ricavare questo dato a pagina 16 della relazione. Questo dato non è minimamente contestato né dalla memoria che alcuni senatori hanno fatto per conto del senatore Gui, né dalla relazione dell'onorevole Pontello.

Che cosa avviene esattamente otto giorni dopo l'incontro tra l'onorevole Rumor e l'onorevole Gui? Che cosa avviene all'indomani della decisione dei capi di stato maggiore? Avviene — questo è il fatto più importante, soprattutto dopo le ultime accessioni (usiamo questo termine da biblioteca per riferirci alle acquisizioni della Commissione inquirente), che la società *Lockheed* conclude — siamo al 18 ottobre 1969 — l'accordo con la società « Tezorefo »

e con la società « Com. el. », mettendo a disposizione delle due società le somme necessarie per pagare le tangenti.

Guardiamo un momento il contratto con la « Tezorefo », che ritengo dobbiamo aver tutti presente nel momento in cui andremo a decidere. In questo contratto con la « Tezorefo » — mi basta citarne alcune parti, dato che il contratto con la « Com. el. » è identico — si stabilisce che « come commissione e rimborso spese voi » — cioè la « Tezorefo » — « riceverete 120 mila dollari USA per ogni aereo venduto » — si intende, al Governo italiano: è detto prima — « siano essi più o meno di 20 unità », e si stabilisce inoltre che « la nostra compagnia è del tutto libera di accettare o di rifiutare l'ordinazione. Il pagamento della somma suddetta sarà effettuato presso una banca oppure a persona di vostra scelta, a fronte di emissione di una lettera di intenti da parte del compratore », cioè, aggiungo io, da parte del Governo italiano, come si deduce dal contenuto della lettera.

Ora, ricapitoliamo questi primi fatti, teniamoli a mente un attimo. Che cosa si dimostra attraverso l'operazione « Tezorefo » e « Com. el. »? Intanto un primo fatto, cioè che la proposta di Bixby Smith è stata accolta persino nelle cifre: aveva indicato la cifra di 120 mila dollari per aereo e la lettera di incarico della *Lockheed* alla « Tezorefo » parla della identica cifra. Poi un secondo fatto, cioè che la *Lockheed* sceglie due strade per il pagamento delle tangenti o delle regalie (vogliamo fino a questo punto parlare di regalie?): la strada della « Tezorefo » e la strada della « Com. el. ». Dalle ultime « accessioni » — quelle che ha ricordato oggi il senatore D'Angelosante — risulta che la « Tezorefo », secondo dichiarazioni fatte in sede di ulteriori indagini americane, è la società usata esclusivamente per il pagamento del partito del ministro. Le somme che doveva utilizzare la « Com. el. » dovevano servire per pagare altre eventuali corruzioni.

Sappiamo benissimo che cos'è la « Tezorefo ». È una società panamense di comodo dei fratelli Ovidio e Antonio Lefèbvre D'Ovidio, che si nascondono anche dietro questa società. In pratica, l'incarico di pagare le tangenti viene dato, per quanto riguarda i partiti politici dei ministri in carica — verrà poi confermato per l'altro ministro — ai fratelli Antonio ed Ovidio Lefèbvre D'Ovidio. La « Com. el. » è una

società italiana che fa capo a un altro degli imputati.

Traiamo le prime conseguenze logiche perché, se stacciamo tutti i pezzi del mosaico e ce li portiamo tutti dietro disordinatamente fino alla fine, non riusciamo a costruire l'accusa. La prima conseguenza logica è questa: che essendo per lo meno due le direzioni delle tangenti nel momento in cui la *Lockheed* dà l'incarico alla « Tezorefo » e alla « Com. el. », e cioè dà l'incarico di operare in due direzioni diverse (scusate se ripeto questo concetto), erano già noti coloro a favore dei quali dovevano andare i benefici e le tangenti. Non potevano essere sconosciuti perché altrimenti, se si doveva parlare soltanto di una generica attribuzione di tangenti, sarebbero bastati gli affidamenti generici che fino a quel momento la *Lockheed* aveva già dato, senza compiere le operazioni di dettaglio che cominciano, appunto, con gli incarichi alla « Tezorefo » e alla « Com. el. ».

Secondo elemento che dobbiamo tenere presente: il colloquio tra l'onorevole Gui e l'onorevole Rumor, che ho citato poc'anzi, e l'orientamento dell'onorevole Gui, che è un altro dato certo che abbiamo nel processo. Questi due episodi sono precedenti, senza ombra di dubbio, alle operazioni per corruzione che vengono messe in atto il 18 ottobre attraverso i contratti che ho subito dopo ricordato.

Ora, cos'è l'indizio, se non la deduzione del probabile dai dati certi? Questi dati che io vi ho citato sono dati certi, indiscussi e indiscutibili. Andiamo adesso a ricavare l'elemento probabile da questi dati certi.

Io credo che non sia discutibile o non sia controvertibile l'argomento probabile che io indico all'attenzione del Parlamento, e cioè che la decisione di predisporre il pagamento delle tangenti nelle due direzioni — questo è un punto importante — derivi appunto dal noto orientamento precedentemente assunto dall'onorevole Gui, ministro della difesa.

Il secondo fatto probabile è che una delle direzioni delle tangenti era quella che Bixby Smith chiama « la parte » nella lettera che indirizza al signor Valentine, e cioè non la persona, ma il partito (come ho detto, la « Tezorefo » serve soltanto per il pagamento al partito) dell'onorevole Gui, ministro della difesa.

Queste sono le considerazioni che da fatti certi noi possiamo, per deduzione logica, su un piano di probabilità, seriamente fare.

Io dico che non c'è possibilità di obiettare a questo argomento valide considerazioni — certo, tutto è opinabile — perché non avrebbe senso l'affidamento alla « Tezorefo » e alla « Com. el. » dei due incarichi, perché non avrebbe senso l'organizzazione e non avrebbe senso il tipo di organizzazione che fu creato in quel momento. Come ho detto prima, sarebbe stato valido un affidamento generale, mentre invece si vuol seguire quella strada perché quella è la strada necessaria per arrivare in porto. Senza quella in porto non si arriva.

Questo elemento ci dice anche che non ha valore l'argomento difensivo portato a sostegno della tesi assolutoria dell'onorevole Gui, secondo il quale l'inerzia dello stesso onorevole Gui dall'agosto del 1969 in poi escluderebbe l'interesse dello stesso all'operazione. È, infatti, dalla data del 18 ottobre che noi dobbiamo partire, al fine di valutare se vi fu o meno interessamento particolare da parte dell'allora ministro della difesa: onorevole Gui.

Credo che possiamo dire con molta franchezza che la pratica ebbe, dopo il 18 ottobre, tempi rallentati; sembra anzi, se si segue il suo *iter*, che si fermi e da ciò si spiega facilmente l'incontro del 14 dicembre, sollecitato dall'Olivi all'onorevole Gui e che avviene fra questi, il signor Kotchian, il signor Egan e Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, assente chiunque altro. È stato ricordato — e non ho bisogno di ripeterlo in questa sede — che il generale Giraud, che era stato chiamato in causa in ordine a tale colloquio, ha smentito clamorosamente le affermazioni dell'onorevole Gui...

RICCI CRISTOFORO. Il generale Giraud è « persona d'onore »!

PAZZAGLIA. Penso che il generale Giraud, al contrario di quanto ella dice, onorevole collega, sia una persona d'onore (*Commenti al centro*). La differenza è una, onorevole collega: che l'onorevole Gui, che io non definisco come ella definisce altri, e che rispetto come deve essere rispettata qualunque persona indiziata, è imputato, mentre il generale Giraud è un testimone. L'imputato ha un diritto che il testimone non ha — lei me lo insegna —: di poter